

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 (c.d. Direttiva Qualifiche): *recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta*

La direttiva che si recepisce costituisce rifusione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (di seguito "direttiva qualifiche"), a cui è stata data attuazione, nell'ordinamento nazionale, con il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

La Direttiva Qualifiche stabilisce norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

L'obiettivo primario è quello di elevare ulteriormente il livello delle norme di protezione, sia in relazione ai motivi che al contenuto della protezione riconosciuta, obiettivo perseguibile attraverso un ravvicinamento dei due status riconducibili alla protezione internazionale, quello di rifugiato e quello di beneficiario di protezione sussidiaria, con particolare riguardo ai diritti connessi ai due status.

In sede di attuazione della "direttiva qualifiche", con il citato decreto legislativo n. 251/2007, la scelta del legislatore italiano è già stata orientata nel senso di assicurare un livello uniforme di diritti ai titolari dei due status.

Innanzitutto, in materia di assistenza sanitaria, è già prevista l'equiparazione ai cittadini italiani per tutti i titolari di protezione internazionale benchè la direttiva "qualifiche" consentisse di limitare tale assistenza, per i titolari di protezione sussidiaria, alle prestazioni essenziali.

Anche per quanto riguarda l'accesso all'occupazione, non sono state introdotte limitazioni per i titolari di protezione sussidiaria e la parificazione con i titolari dello status di rifugiato è stata completata, per quanto concerne l'accesso al pubblico impiego, con l'articolo 7 della legge n. 97/2013 (legge europea 2013),

che ha modificato, in tal senso, l'articolo 38 del d. lgs. n. 165/2001 (ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Principali novità apportate dalla nuova Direttiva Qualifiche rispetto alla precedente:

- Nella disposizioni generali non si parla più di norme minime, ma semplicemente di "norme" , pur rimanendo per Stati la facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli.
- Ampliamento della definizione di familiare della persona accolta in protezione internazionale.
- Modifiche in materia di valutazione delle domande di accettazione o diniego di riconoscimento alla protezione.
- Principio di 'non refoulement - rispetto da parte degli gli Stati membri, in conformità ai propri obblighi internazionali, del principio di non respingimento.
- Modifiche in materia di contenuto della protezione: la Direttiva avvicina il contenuto dello status di protezione sussidiaria a quello dello status di rifugiato, eliminando parte delle possibilità che gli Stati avevano di limitare l'accesso ad alcuni diritti ai soli rifugiati.
- In materia di accesso all'occupazione, all'assistenza sanitaria e agli strumenti di integrazione, lo status di protezione sussidiaria viene messo sullo stesso livello di quello di rifugiato.

La nuova Direttiva Qualifiche - o meglio, le disposizioni di questa che modificano la "vecchia" Direttiva Qualifiche - dovranno essere recepite dagli Stati membri vincolati entro il 21 dicembre 2013.

A decorrere da quella data, la Direttiva 2004/83/CE sarà abrogata, ma solo per gli Stati membri destinatari dalla nuova Direttiva Qualifiche.

Il Regno Unito e l'Irlanda non sono vincolati dalla Direttiva. Tali Stati continuano dunque a essere vincolati dalle norme della precedente Direttiva Qualifiche.

La Danimarca non è vincolata dalla Direttiva Qualifiche in virtù del Protocollo sulla sua posizione annesso ai Trattati.